

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone che lavorano nel Servizio veterinario pubblico

del ...

DISEGNO

Il Consiglio federale svizzero,
visti l'articolo 3a della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizootie,
l'articolo 41 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992² sulle derrate alimentari,
l'articolo 32 capoverso 4 della legge del 16 dicembre 2005³ sulla protezione degli animali e
l'articolo 44 della legge del 15 dicembre 2002⁴ sugli agenti terapeutici,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina le esigenze previste per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle seguenti persone:

- a. i veterinari cantonali;
- b. i veterinari ufficiali dirigenti;
- c. i veterinari ufficiali;
- d. gli esperti ufficiali;
- e. gli assistenti specializzati ufficiali (controllori delle carni senza diploma di veterinario).

² Chiunque rappresenta una persona di cui al capoverso 1 lettere c ed e deve soddisfare le stesse esigenze dal profilo del perfezionamento e dell'aggiornamento. Chi rappresenta una persona di cui al capoverso 1 lettere a, b e d deve disporre di qualifiche sufficienti.

RS

¹ RS **916.40**; RU ... (cfr. progetto PA 2011 del 14 settembre 2005 messo in consultazione)

² RS **817.0**; RU ... (cfr. progetto PA 2011 del 14 settembre 2005 messo in consultazione)

³ FF **2006 315**

⁴ RS **812.21**

Art. 2 Principi

¹ Chiunque assume una funzione di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a, deve disporre almeno del diploma di veterinario ufficiale ed essere in grado di garantire una collaborazione multidisciplinare.

² Chiunque intende assumere una funzione di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere b-e deve disporre del diploma corrispondente.

³ Chiunque assume una funzione di cui all'articolo 1 capoverso 1 non può esercitare altre attività che possono comportare un conflitto di interessi.

⁴ Il grado di occupazione delle persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere b-e, che esercitano una funzione ufficiale, deve essere al minimo del 30 per cento.

⁵ Diversi Cantoni possono occupare una funzione in comune.

⁶ I Cantoni possono stabilire condizioni supplementari.

Art. 3 Funzioni e compiti

¹ Il veterinario cantonale è capo del Servizio veterinario cantonale.

² I veterinari ufficiali svolgono tutti i compiti nell'ambito del Servizio veterinario pubblico⁵. Ai veterinari ufficiali dirigenti possono inoltre essere affidati compiti direttivi.

³ Gli esperti ufficiali svolgono compiti in settori speciali che non devono necessariamente essere eseguiti dai veterinari ufficiali.

⁴ Gli assistenti specializzati ufficiali sono incaricati di svolgere compiti ausiliari nel controllo degli animali da macello e nell'ispezione delle carni. Essi esercitano la loro attività sotto la direzione di un veterinario ufficiale.

Art. 4 Casi particolari

In casi particolari, il veterinario cantonale può affidare ad altri veterinari incarichi ufficiali. Questi veterinari devono disporre di un adeguato perfezionamento e aggiornamento per l'esecuzione di un tale incarico.

Sezione 2: Condizioni

Art. 5 Formazione

¹ Chiunque intende essere eleggibile quale veterinario cantonale o chiunque intende conseguire un diploma quale veterinario ufficiale dirigente oppure quale veterinario ufficiale deve avere concluso lo studio di medicina veterinaria.

² Chiunque intende conseguire un diploma quale esperto ufficiale deve avere concluso uno studio universitario in una professione medica, in biologia, zoologia o

⁵ I veterinari ufficiali svolgono pure i compiti dei controllori delle carni con un diploma di veterinario.

agronomia. La Commissione di perfezionamento e di esame (Commissione) può riconoscere altri titoli di studio.

³ Chiunque intende conseguire un diploma quale assistente specializzato ufficiale deve avere concluso una formazione professionale di base come macellaio. La Commissione può riconoscere titoli di studio equivalenti.

Art. 6 Formazione all'estero

¹ I diplomi ottenuti negli Stati membri dell'UE, in Norvegia e nel Principato del Liechtenstein sono equivalenti ai diplomi svizzeri.

² Chiunque ha concluso la propria formazione in uno Stato estero diverso da uno degli Stati membri dell'UE, dalla Norvegia o dal Principato del Liechtenstein deve sottoporre alla Commissione il certificato del proprio diploma prima dell'inizio del perfezionamento.

³ La Commissione verifica l'equivalenza della formazione e comunica la sua decisione al candidato. Essa può far dipendere la propria decisione dal risultato di un colloquio d'esame effettuato con la persona in questione.

⁴ I candidati che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono avere conoscenze sufficienti di una lingua ufficiale svizzera.

Art. 7 Perfezionamento

Il perfezionamento pratico e teorico è disciplinato nell'allegato.

Art. 8 Dispensa dal perfezionamento

Le persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 possono essere dispensate dalla Commissione, del tutto o in parte, dal perfezionamento pratico o teorico, ma non dall'esame, se provano di avere già raggiunto gli obiettivi dell'insegnamento.

Art. 9 Centri di perfezionamento

¹ Le conoscenze pratiche e teoriche devono essere acquisite nei centri di perfezionamento che sono riconosciuti dalla Commissione.

² Essi sono tenuti a comunicare gli obiettivi d'insegnamento alla Commissione.

³ I centri di perfezionamento devono garantire ai candidati un'assistenza sufficiente.

Sezione 3: Esami

Art. 10 Iscrizione

¹ Chiunque intende sostenere un esame invia alla Commissione l'iscrizione all'esame.

² All'iscrizione all'esame occorre allegare:

- a. il certificato relativo al titolo di studio o al diploma di formazione professionale e i diplomi già ottenuti secondo la presente ordinanza;
- b. la conferma del versamento delle tasse d'esame.

Art. 11 Svolgimento degli esami

Gli esami si svolgono in presenza di almeno due membri della Commissione. Essa può avvalersi di esperti. In questo caso è sufficiente la presenza di un membro.

Art. 12 Materie d'esame

Le materie d'esame sono disciplinate nell'allegato.

Art. 13 Assegnazione delle note

¹ Per ogni materia d'esame viene assegnata una nota. Le note vengono comunicate per scritto al termine di tutti gli esami.

² Le prestazioni sono valutate come segue:

6 = molto bene

5 = bene

4 = sufficiente

3 = insufficiente

2 = male

1 = molto male

³ I mezzi punti sono ammessi.

⁴ Sommando le singole note viene calcolata la nota media.

⁵ Se la media delle note raggiunge almeno 4,0 l'esame è superato, a condizione che non siano state assegnate note inferiori al 3 o non più di una nota inferiore al 4.

Art. 14 Ripetizione

Un esame non superato può essere ripetuto due volte. Esso può essere ripetuto al più presto dopo tre mesi.

Art. 15 Mezzi illeciti

La Commissione può dichiarare non superato l'esame se per l'ammissione all'esame o durante l'esame sono stati utilizzati mezzi illeciti.

Sezione 4: Organizzazione della Commissione di perfezionamento e di esame

Art. 16 Commissione di perfezionamento e di esame (Commissione)

¹ Il Dipartimento federale dell'economia istituisce la Commissione.

² Essa è composta complessivamente di sette membri. L'Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale) mette a disposizione il presidente o la presidente. Degli altri sei membri, almeno due devono essere veterinari cantonali e due veterinari ufficiali.

³ La Commissione può deliberare validamente se sono presenti almeno cinque membri. In caso di parità, il voto del presidente o della presidente è preponderante.

⁴ L'Ufficio federale dirige la segreteria.

Art. 17 Compiti

La Commissione ha i seguenti compiti:

- a. essa stabilisce gli obiettivi dell'insegnamento nei corsi di perfezionamento e li adegua alle nuove conoscenze acquisite;
- b. essa approva i piani di perfezionamento dei candidati;
- c. essa riconosce i centri di perfezionamento, i corsi di perfezionamento e le attività di aggiornamento;
- d. essa riconosce le formazioni di cui all'articolo 5 capoversi 2 e 3 nonché le formazioni compiute all'estero;
- e. essa decide in merito all'ammissione agli esami;
- f. essa effettua gli esami e rilascia i diplomi;
- g. essa concede le dispense dall'obbligo di frequentare un corso di perfezionamento.

Sezione 5: Aggiornamento

Art. 18 Obbligo di frequentare un corso d'aggiornamento

Le persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 devono aggiornare le loro conoscenze seguendo regolarmente corsi di aggiornamento e leggendo la letteratura specializzata e devono tenersi al corrente riguardo agli ultimi sviluppi della situazione. Esse sono obbligate a partecipare ogni anno ad almeno un'attività di aggiornamento riconosciuta.

Art. 19 Attività di aggiornamento

¹ L'Ufficio federale e i Cantoni svolgono attività di aggiornamento in collaborazione con le organizzazioni professionali e le università.

² La Commissione assume il coordinamento.

Sezione 6: Finanziamento

Art. 20

¹ Per il perfezionamento e l'aggiornamento può essere riscossa una tassa in funzione dei costi. Per gli esami sostenuti davanti alla Commissione viene riscossa una tassa stabilita secondo l'ordinanza del 30 ottobre 1985⁶ sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria.

² I costi rimanenti del perfezionamento e dell'aggiornamento sono assunti in parti uguali dai Cantoni e dalla Confederazione.

³ La quota dei singoli Cantoni viene calcolata in parti uguali secondo l'entità della popolazione e secondo il numero delle unità di bestiame grosso.

⁴ L'Ufficio federale può concludere contratti di prestazioni con i centri di perfezionamento.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 21 Disposizioni transitorie

¹ Le persone che, secondo il diritto vigente, hanno svolto una funzione ufficiale nei settori della legislazione sulle epizootie e sulla protezione degli animali nonché nell'ambito dell'ordinanza del 23 novembre 2005⁷ sulla macellazione e sul controllo delle carni e che sono previste per una funzione di cui all'articolo 3 capoversi 2-4 devono frequentare il corso di perfezionamento corrispondente e concluderlo sostenendo un esame.

² I veterinari cantonali che sono in funzione al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza non devono frequentare un corso di perfezionamento né sostenere un esame.

³ Le persone che svolgono un compito di cui all'articolo 3 capoversi 2-4 al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere dispensate, dall'Ufficio federale d'intesa con la Commissione, da tutto il perfezionamento o da una parte di esso e dagli esami durante un periodo transitorio di tre anni successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza.

⁶ RS 916.472; RU ...

⁷ RS **817.190**

⁴ I veterinari cantonali possono, d'intesa con la Commissione, dispensare da tutto il perfezionamento o da una parte di esso e dagli esami le persone che svolgono nel loro Cantone un compito di cui all'articolo 3 capoversi 2-4 al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza e durante un periodo transitorio di tre anni successivo alla stessa entrata in vigore.

⁵ Le persone di cui al capoverso 1 che non frequentano un corso di perfezionamento e non sostengono alcun esame potranno svolgere le loro funzioni al massimo fino a tre anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

⁶ Le persone che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza si trovano al massimo cinque anni prima del pensionamento possono svolgere la propria funzione fino al loro collocamento a riposo.

Art. 22 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 1° marzo 1995⁸ sulla formazione degli organi di controllo dell'igiene delle carni è abrogata.

Art. 23 Modifica del diritto vigente

Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 27 giugno 1995⁹ sulle epizootie

Modifica di espressioni: negli articoli 6 lettera i, 65, 129, 257 e 258, il termine "veterinario di controllo" è sostituito da "veterinario ufficiale".

Art. 300 cpv. 2

Abrogato

Art. 302 cpv. 4

Abrogato

Art. 303 e 304

Abrogato

2. Ordinanza del 20 aprile 1988¹⁰ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali *[nuova denominazione dei funzionari nell'ambito della revisione totale OITE 2006]*

Art. 5 cpv. 5^{bis}

^{5bis} I veterinari di controllo delle esportazioni e i veterinari di confine devono avere un diploma di veterinario ufficiale secondo l'ordinanza del ...¹¹ concernente la

⁸ RU **1995 1744**

⁹ RS **916.401**

¹⁰ RS 916.443.11; RU ...

¹¹ RS ...; RU ...

formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone che lavorano nel Servizio veterinario pubblico.

3. Ordinanza del 30 ottobre 1985¹² sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria

Sezione 8: Esame delle persone che lavorano nel Servizio veterinario pubblico

Art. 24a

L'Ufficio federale riscuote le tasse seguenti per l'esame degli organi di controllo nel servizio veterinario pubblico:

	Fr.
a. per i veterinari ufficiali, una tassa di base di	900.—
b. per i veterinari ufficiali dirigenti, una tassa di base di	800.—
c. per gli esperti ufficiali, una tassa di base di	800.—
d. per gli assistenti specializzati ufficiali, una tassa di base di	800.—
e. per i candidati con un titolo di studio estero	100.—
f. per il rilascio dei diplomi	100.—

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

¹² RS 916.472

La cancelliera della Confederazione,

Allegato
(art. 7 e 12)

Disposizioni in materia di perfezionamento

1 Veterinari ufficiali

1.1 Perfezionamento

¹ Chiunque intende ottenere il diploma di veterinario ufficiale, deve aver frequentato un corso di perfezionamento pratico di almeno 80 giorni lavorativi. In particolare deve:

- a. avere svolto almeno 10 giorni lavorativi di attività amministrativa e di controllo in uno o in diversi Uffici veterinari cantonali;
- b. avere verificato in allevamenti di animali, in macelli e in altre aziende se le prescrizioni rilevanti per il Servizio veterinario pubblico sono rispettate;
- c. avere effettuato almeno 30 giorni lavorativi in una grande azienda e in un'azienda di sezionamento e avere svolto le seguenti attività:
 1. il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni;
 2. il controllo dell'igiene durante la macellazione e il sezionamento;
 3. la verifica della gestione della sicurezza delle derrate alimentari, comprese la salute degli animali e la protezione degli animali.

² Inoltre la persona in questione deve frequentare un corso di perfezionamento teorico nel quale vengono impartite le seguenti nozioni:

- a. legislazione sulle epizootie, sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali e in materia di agenti terapeutici, comprese la procedura amministrativa e la procedura penale;
- b. conoscenze in materia di epizootie, di epidemiologia, di igiene delle derrate alimentari e di etologia;
- c. gestione della qualità nella produzione primaria, durante la macellazione, il sezionamento e nell'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; e
- d. comunicazione e metodologia della formazione.

³ Le conoscenze teoriche vengono di regola acquisite nell'ambito della formazione in salute pubblica veterinaria (SPV) durante uno studio complementare presso una Facoltà di medicina veterinaria o nel ciclo di formazione per l'esercizio di un'attività veterinaria ufficiale.

⁴ Se una persona è appena stata assunta, essa può effettuare 15 giorni lavorativi secondo il capoverso 1 lettera c durante il periodo di prova e dopo gli esami. Durante il periodo di prova le persone in formazione possono svolgere, sotto la

sorveglianza di un veterinario ufficiale, compiti previsti all'articolo 56 dell'ordinanza del ...¹³ sulla macellazione e sul controllo delle carni.

⁵ I veterinari ufficiali possono specializzarsi in un settore specifico. In base a tale specializzazione è possibile affidare loro una funzione dirigente nel settore specifico in questione.

⁶ Il candidato deve essere assistito da un veterinario ufficiale. Essi elaborano assieme un piano di perfezionamento che sottopongono per approvazione alla Commissione prima dell'inizio del corso di perfezionamento.

1.2 Esame

L'esame viene valutato assegnando cinque note e comprende:

- a. un lavoro scritto su una problematica inerente all'applicazione del diritto in materia di epizootie (un'ora);
- b. un lavoro scritto su una problematica inerente all'applicazione della legislazione in materia di derrate alimentari nell'ambito della produzione primaria o della macellazione (un'ora);
- c. un lavoro scritto su una problematica inerente all'applicazione del diritto in materia di protezione degli animali o in materia di agenti terapeutici (un'ora);
- d. la valutazione pratica di un effettivo di animali dopo un controllo in un'azienda (quattro ore); e
- e. un esame orale sulle conoscenze relative alla sfera di competenza dei veterinari ufficiali (un'ora).

¹³ RS ...; RU ...

2 Veterinari ufficiali dirigenti

2.1 Perfezionamento

¹ Chiunque intende conseguire il diploma di veterinario ufficiale dirigente deve:

- a. possedere il diploma di veterinario ufficiale;
- b. avere svolto per almeno due anni la funzione di veterinario ufficiale;
- c. avere frequentato un corso di perfezionamento pratico di almeno 25 giorni lavorativi, che ha consentito di farsi un'idea dell'attività amministrativa dell'Ufficio federale o degli uffici cantonali;
- d. frequentare un corso di perfezionamento teorico sulla gestione del personale, sulla gestione aziendale e sulla gestione delle situazioni di crisi;
- e. frequentare un corso di perfezionamento teorico inerente alla legislazione sulle epizootie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari e sugli agenti terapeutici nonché in materia di procedura amministrativa, di procedura penale e di comunicazione.

2.2 Esame

L'esame viene valutato assegnando tre note e comprende:

- a. un lavoro scritto su una problematica inerente all'applicazione della legislazione in materia di epizootie, di protezione degli animali o di derrate alimentari (dieci giorni);
- b. la valutazione di una fattispecie basandosi su un dossier (un giorno);
- c. un esame orale sulle conoscenze relative alla sfera di competenza del veterinario ufficiale dirigente (un'ora).

3 Esperti ufficiali

3.1 Perfezionamento

¹ Chiunque intende conseguire il diploma di esperto ufficiale, deve:

- a. avere frequentato un corso di perfezionamento pratico di almeno 30 giorni lavorativi concernente la procedura amministrativa e il modo di procedere durante i controlli aziendali nel suo settore specifico;
- b. frequentare un corso di perfezionamento teorico nel quale vengono impartite nozioni inerenti alla legislazione sulle epizootie, sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali e in materia di agenti terapeutici nel proprio settore specifico e nei principali tipi di aziende in cui lavora.

² Il candidato deve essere assistito da un veterinario ufficiale. Essi elaborano assieme un piano di perfezionamento che sottopongono per approvazione alla Commissione prima dell'inizio del corso di perfezionamento.

3.2 Esame

L'esame viene valutato assegnando tre note e comprende:

- a. un esame orale e un esame scritto sulle conoscenze acquisite nel rispettivo settore specifico;
- b. un esame pratico sulle conoscenze acquisite nel rispettivo settore specifico (un'ora).

4 Assistenti specializzati ufficiali

4.1 Perfezionamento

¹ Chiunque intende ottenere il diploma di assistente specializzato ufficiale deve avere frequentato un corso di perfezionamento pratico e teorico di 20 giorni lavorativi nonché un periodo di prova di 80 giorni lavorativi concernente:

- a. gli elementi fondamentali della legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizootie e sulla protezione degli animali, nella misura in cui sono importanti per il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni;
- b. l'anatomia e le alterazioni patologiche;
- c. la tecnica e l'igiene della macellazione;
- d. il modo di procedere durante il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni.

² In caso di rapporto d'impiego, il periodo di prova può essere effettuato dopo gli esami.

³ Se gli assistenti specializzati ufficiali sono incaricati esclusivamente del prelievo di campioni e dell'analisi di campioni per accertare la presenza di trichinelle, il corso d'introduzione dura tre giorni.

⁴ La formazione pratica e teorica come pure il corso d'introduzione sono diretti da un veterinario ufficiale.

⁵ Durante il periodo di prova secondo il capoverso 1 le persone in formazione possono svolgere, sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale, compiti previsti dall'articolo 57 dell'ordinanza del 23 novembre 2005¹⁴ sulla macellazione e sul controllo delle carni.

4.2 Perfezionamento specifico dell'azienda

Il candidato deve frequentare un corso di perfezionamento supplementare concernente le procedure aziendali specifiche del suo posto di lavoro.

4.3 Esame

¹ L'esame viene valutato assegnando tre note e comprende:

- a. un esame orale e un esame scritto sulle conoscenze acquisite nel settore specifico di assistente specializzato ufficiale;
- b. il controllo pratico degli animali da macello e il controllo delle carni di due specie animali (due volte 30 minuti).

² Se gli assistenti specializzati ufficiali sono incaricati esclusivamente del prelievo di campioni e dell'analisi di campioni per accertare la presenza di trichinelle, soltanto questa attività viene esaminata e valutata assegnando una nota.

¹⁴ RS 817.190